



Provincia di Campobasso

# COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 16/07/2014

Deliberazione N. 15

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.: APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - TA. RI.**

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di Luglio alle ore 20.45, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione nelle persone dei sigg.:

All'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.
1 CODAGNONE ANGELO	X	
2 CARBONE VINCENZO	X	
3 MANTINO ALESSANDRA	X	
4 COCCAGNO GABRIELE	X	
5 LAURENZO AURELIO	X	
6 SALVATORE VINCENZO		X
7 VARRIANO DONATO	X	
8 SALUPPO GIUSEPPE		X
9 VARRIANO MICHELE	X	
10 CEFARATTI ANGELO		X
11 DE MATTEIS ROSARIO		X
12 D'AMORE LUCIO		X
13 LOSITO ROSARIO		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Fimiani dr.ssa Mariarosaria  
Dott. Angelo Codagnone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

## IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale - I.U.C., composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la T.A.R.I.:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale, di cui al D. Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale, di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del D. L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, comma 666, del D. Lgs. n. 504/1992;

Dato atto che questo comune nell'anno 2013 ha applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Richiamati i commi 641-668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della T.A.R.I. contenuta nella legge n. 147/2013 presenta:

- molti profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni;
- differenze con la precedente disciplina della TARES, per quanto riguarda la misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo

semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo: “chi inquina paga”. La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (comma 652);

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TA.RI. ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso, in particolare, che il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge n. 68/2014, ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);

- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);

- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
6. i termini di versamento del tributo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TA.RL, in vigore dal 1 gennaio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 2242 in data 8 luglio 2014, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b.7) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. m) del D. L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Visto l'art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, co. 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D. M. Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Richiamato, infine, l'art. 13, co. 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed integralmente riportato nel presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

### PROPONE

Di approvare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti TA.RI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, co. 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 45 articoli, e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2014, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011;

Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuto di approvarla integralmente;

Acquisiti :

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 2242 in data 8 luglio 2014, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b.7) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. m) del D. L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano

### DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti TA.RI,

adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, co. 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 45 articoli, e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2014, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011;
4. Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune.
5. Dopo di che, con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e  
contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N.267/2000

Il Responsabile  
Dott. M. Fimiani

**VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE

Dott. CODAGNONE ANGELO

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA

\_\_\_\_\_

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18.6.2009, n. 69)

San Giuliano del Sannio, addì 01/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

San Giuliano del Sannio, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA